

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 273

Anno 55

08 novembre 2024

N. 343

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F. 7 NOVEMBRE 2024, N. 160

- 2 N.160/2024 - Eventi meteorici ottobre 2024: ulteriori disposizioni in materia ambientale e di edilizia residenziale pubblica

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F. 7 NOVEMBRE 2024, N. 160

Eventi meteorici ottobre 2024: ulteriori disposizioni in materia ambientale e di edilizia residenziale pubblica

LA PRESIDENTE F.F.

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 relativa alla “dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;
- l’Ordinanza n. 1109 del 05/11/2024 del Capo del dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;
- l’ordinanza n. 148 del 20/10/2024, emessa ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006, con la quale sono stati estesi a tutto il territorio regionale le disposizioni e gli effetti delle ordinanze n. 125/2024 e 144/2024 in ordine alle modalità di gestione dei rifiuti;

Rilevato che l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza 1109/2024 conferma quanto già previsto dalla precedente ordinanza 1100/2024, ed in particolare che il Commissario delegato, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, possa derogare alle norme elencate nell’Ordinanza stessa ivi comprese le leggi e le disposizioni regionali e provinciali e, con riferimento alle esigenze determinatesi, in specifico:

- all’art. 101 riguardante i criteri generali per la disciplina degli scarichi di acque reflue ed il rispetto dei valori limiti previsti, per le diverse fattispecie, in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- all’art. 127 del D. Lgs. 152/2006 relativo all’utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. 99/1992;

Richiamata l’Ordinanza n. 144 del 8/10/2024 “Eventi meteorici settembre 2024: ulteriori disposizioni in materia ambientale” emessa in qualità di commissario delegato all’emergenza;

Considerato che nel mese di ottobre, come da dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata, sono intervenuti ulteriori eventi meteorici eccezionali che hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e franosi nei territori dell’intera Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- l’evento del mese di ottobre 2024 segue quello accaduto nel mese di settembre per il quale erano state emanate le ordinanze n. 125/2024 e 144/2024 per la gestione dei rifiuti e, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, per la gestione delle infrastrutture ambientali del servizio idrico integrato. Tali ordinanze sono attualmente vigenti relativamente ai territori della Città Metropolitana di Bologna e delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara;

- a seguito di una prima ricognizione dello stato dei luoghi, tramite ordinanza n. 148 del 20/10/2024, emessa ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006, sono stati estesi a tutto il territorio regionale le disposizioni e gli effetti delle richiamate ordinanze n. 125/2024 e 144/2024 in ordine alle modalità di gestione dei rifiuti;

Considerato che sulla base delle prime ricognizioni condotte nei territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del mese di ottobre 2024 sono emerse diverse situazioni di criticità presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, i quali hanno subito allagamenti e danni o sono stati investiti da flussi di reflui anomali per quantità e composizione;

Rilevato che le abbondanti piogge cadute durante gli eventi meteorici dei mesi di settembre e ottobre 2024 non hanno consentito l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, provenienti sia da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che da attività produttive idonee ed oggetto di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 99/1992;

Rilevata, inoltre, la necessità di precisare che, rispetto a quanto definito nelle ordinanze n. 125/2024, 144/2024 e 148/2024, costituiscono rifiuti o materiali derivanti dagli eventi alluvionali anche quelli che risultano giacenti sulle spiagge o sui litorali riconducibili all’evento;

Ritenuto pertanto necessario:

- prevedere, in ragione delle eccezionali condizioni sopra descritte relative agli eventi del mese di ottobre, il ricorso ad un temporaneo regime di deroga per quanto riguarda gli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane da attuare mediante l’estensione a tutto il territorio regionale delle disposizioni contenute nella propria ordinanza n. 144/2024 (non già oggetto dell’ordinanza 148/2024 per la gestione rifiuti);

- consentire - per il mese di novembre 2024 – l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione rientranti nel campo di applicazione della disciplina regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2773/2004 e s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le condizioni ivi previste e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti;

Dato, inoltre, atto che:

- al momento sussiste l'urgenza di mettere a disposizione alloggi ai cittadini evacuati dalle proprie abitazioni a causa degli eventi meteorologici di ottobre 2024, prevedendo temporaneamente assegnazioni anche in deroga alle graduatorie ERP, individuando criteri specifici rispetto a quanto previsto dall'art. 25, commi 3, lettera h), e 4 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 24;

- con riferimento alle disposizioni in materia di edilizia residenziale, il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dallo stato di emergenza;

Acquisito formalmente al Prot. n. 1239660 del 7/11/2024 il parere dell'Agenzia regionale prevenzione ambiente energia (ARPAE), quale organo tecnico della Regione relativamente alle disposizioni ambientali del presente provvedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1) di estendere a tutto il territorio regionale e con riferimento agli eventi alluvionali determinatisi nel mese di ottobre le disposizioni della propria ordinanza n. 144/2024 (non già oggetto dell'ordinanza 148/2024) in tutti i casi in cui sussista una connessione con detti eventi;

2) per il mese di novembre 2024 è consentito l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione rientranti nel campo di applicazione della disciplina regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2773/2004 e s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le condizioni ivi previste e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti;

3) con riferimento a quanto definito nelle ordinanze n. 125/2024, 144/2024 e 148/2024, si intendono rifiuti o materiali derivanti dagli eventi alluvionali anche quelli che risultano giacenti sulle spiagge o sui litorali riconducibili all'evento;

4) ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

5) che i Comuni interessati dallo stato di emergenza, in ragione dell'entità dei nuclei fuoriusciti dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali e temperando anche le necessità di emergenza abitativa non determinata dagli eventi stessi, possano provvedere ad assegnare gli alloggi ERP che si rendono disponibili, anche in deroga alle relative graduatorie, ai cittadini evacuati dalle proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali narrati in premessa, secondo i seguenti criteri di priorità:

a. cittadini già assegnatari di alloggi ERP;

b. cittadini collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP;

c. cittadini, individuati dai Servizi Sociali del Comune, aventi i requisiti reddituali per l'accesso all'ERP;

d. cittadini individuati dai Servizi Sociali del Comune;

6) che l'assegnazione di cui al punto 5) avvenga:

in via temporanea o definitiva, nei casi di cui alle lettere a) e b) se il nucleo è collocato in graduatoria in posizione utile;

in via temporanea negli altri casi, per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta;

7) che la presente ordinanza ha efficacia per il periodo corrispondente a quello dello stato di emergenza ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

8) la presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Prefetture, ad ATERSIR, ai Comuni e loro unioni, alle Province/Città Metropolitana, ad ARPAE, alle AUSL, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

La Presidente f.f.

Irene Priolo

